

STATUTO

LE RETI DI KILIM IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIA G.B. FOGGINI 37

Numero REA: FI - 594006

Codice fiscale: 06023770487

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	LE RETI DI KILIM impresa sociale s.r.l.	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	Il presente statuto disciplina l'impresa sociale, costituita	
	in forma di società a responsabilità limitata, denominata:	
	"LE RETI DI KILIM impresa sociale società a responsabilità	
	limitata" o, in forma abbreviata, "RDK i.s. s.r.l.".	
	Articolo 2	
	Oggetto	
	La società, che non ha scopo di lucro, si propone di realiz-	
	zare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di	
	attività economiche organizzate al fine della produzione e	
	dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.	
	Agendo soprattutto sulle nuove generazioni, ma non solo, la	
	società intende promuovere e realizzare una nuova cultura ma-	
	nageriale ed imprenditoriale ispirata ai valori di solida-	
	rietà, di cooperazione, di rispetto delle persone, della loro	
	cultura e dell'ambiente.	
	Alla luce di quanto sopra e nell'ambito delle attività di cui	
	alla legge D.lgs 24 marzo 2006 n. 155 la società intende o-	
	perare nel settore della:	
	a. educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la defi-	
	nizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli	

	essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-	
	mazione professionale;	
	b. formazione universitaria e post-universitaria;	
	c. ricerca ed erogazione di servizi culturali	
	d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e for-	
	mativo;	
	e. attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo	
	di soggetti che siano:	
	- lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo pa-	
	ragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento	
	(CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della	
	Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88	
	del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;	
	- lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragra-	
	fo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.	
	Nell'ambito dei settori di cui ai precedenti commi la società	
	potrà svolgere le seguenti attività, per conto proprio o di	
	terzi,:	
	A. nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e della formazione ex-	
	trascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica ed al successo scolastico e formativo, della for-	
	mazione universitaria e post universitaria:	
	- operare nel settore dell'orientamento al lavoro, della for-	

	mazione o riqualificazione professionale sia di soggetti e-	
	marginati, disoccupati ovvero in cerca di prima occupazione,	
	sia di personale già attivo tramite l'organizzazione di in-	
	contri o corsi di studio, di approfondimento, di addestra-	
	mento, di riqualificazione su argomenti di interesse generale	
	e specifico per soggetti pubblici e privati;	
	- promuovere, progettare, realizzare e gestire progetti ed	
	attività volte a promuovere e sostenere l'inserimento lavora-	
	tivo e l'auto imprenditorialità di giovani talenti, ivi com-	
	prese la realizzazione di iniziative innovative di orienta-	
	mento, quale, a titolo esemplificativo "orientamento perso-	
	nale" (legato ai diversi ambiti di sviluppo e crescita della	
	persona), "comunicazione orientativa", "consulenza orientati-	
	va", la "orientamento formativo nell'ambito scolastico	
	-professionale", placement, inteso come collegamento tra il	
	percorso formativo del soggetto ed il mondo del lavoro, ov-	
	vero progetti di alternanza scuola lavoro.	
	- svolgere attività di orientamento, informativo e formativo	
	di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da	
	svolgere anche presso istituti scolastici di vario grado,	
	con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a ban-	
	di pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza perso-	
	nale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla defi-	
	nizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca at-	
	tiva del lavoro, rivolta a disoccupati ed occupati;	

	- aggiornare e specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già inseriti nei diversi settori del mondo del lavoro; per sostenere progetti occupazionali, favorire la nascita di nuove imprese, coordinare e accompagnare programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore;	
	- ideare, progettare, ed organizzare mostre, convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, campagne di promozione culturale, artistico ed educative dirette ai giovani, adolescenti, ai genitori, ed in genere ogni evento e servizio culturale;	
	- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti di educativi, anche tramite metodologie didattiche innovative, dirette a combattere il pericolo della dispersione scolastica e con lo scopo di favorire l'apprendimento e la crescita culturale dei giovani con particolare riguardo, ma non esclusivamente, alle situazioni di disagio e recupero scolastico, originato a seguito di diagnosi DSA, BES e situazioni similari;	
	- promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;	
	- promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e spe-	

	rimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'uti-	
	lizzo di strumenti digitali e multimediali;	
	- progettare, organizzare e gestire attività afferenti alla	
	gestione delle relazioni umane, e ai processi e rapporti co-	
	municativi e al counseling ovvero, ma al solo titolo esempli-	
	ficativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empa-	
	tico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazio-	
	ni, animazione ed attività similari	
	- operare nel settore della promozione e valorizzazione e con-	
	solidamento delle pari opportunità, della cultura, delle pro-	
	gettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo	
	del lavoro;	
	- istituire e/o gestire scuole finalizzate all'istruzione sco-	
	lastica di primo e secondo grado, di grado superiore, univer-	
	sitario e post universitario;	
	- realizzare attività didattica e formativa universitaria e	
	post universitaria quali master di primo o di secondo livel-	
	lo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione	
	permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale;	
	- promuovere iniziative tese a favorire la coesione sociale in	
	tutte le sue forme e manifestazioni ed a rendere significati-	
	va la vita ordinaria e normale la dimensione intergenerazio-	
	nale e interculturale della persona e della società;	
	- istituire borse di studio e premi o collaborare alla attri-	
	buzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri sogget-	

	ti;	
	B. nell'ambito della ricerca ed erogazione di servizi culturali	
	rali	
	- promuovere e realizzare studi e ricerche e attività di documentazione, anche interculturale, nell'ambito della cultura imprenditoriale, manageriale;	
	- organizzare, convegni, seminari, workshop, mostre, fiere promozionali, eventi ed incontri e dibattiti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;	
	- ideare, progettare, raccogliere, organizzare, gestire, elaborare e diffondere dati, documenti ed informazioni in genere; ivi compreso, a puro titolo esemplificativo, banche dati, biblioteche, videoteche ed emeroteche, centri di documentazione e simili;	
	- operare, per conto proprio e di terzi, nel settore editoriale mediante ideazione, elaborazione, redazione, edizione, commercio e commercializzazione di periodici, di riviste, di testi, di estratti, di libri, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata, o su supporto Telematico, o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato ivi compreso la produzione, la co-produzione e la riproduzione su licenza e/o su cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) di materiali audiovisivi e didattici avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali ed in genere, di	

	software;	
	C. nell'ambito della attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo:	
	– operare, nel settore dei servizi di assistenza amministrativa, contabile, gestionale e fiscale, di elaborazione paghe e contributi, ivi compreso l'elaborazione dati e la anche mediante gestione, emissione ed elaborazione di fatturazione a terzi mediante l'utilizzo di strumenti manuali, meccanografici ed informatici, e pertanto potrà, a titolo esemplificativo, tenere la contabilità ordinaria e semplificata, annotare libri aziendali, elaborare rendiconti, bilanci, rivolta a persone fisiche e giuridiche, imprese e società, enti di ogni tipo con particolare attenzione alle imprese sociali o operanti nel settore non profit ovvero gestite con criteri di sviluppo sostenibile; avvalendosi nell'espletamento delle dette attività, qualora fosse obbligatorio per legge, di professionisti iscritti nei relativi albi ordini o ruoli i quali potranno domiciliarsi presso la sede legale;	
	– operare nel settore dei servizi di assistenza finanziaria e assicurativa, contrattuale, societaria, in materia di normativa e di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy e di consulenza aziendale in genere, rivolta a persone fisiche e giuridiche, imprese e società, enti di ogni tipo con particolare attenzione alle imprese sociali o operanti nel settore non profit ovvero gestite con criteri di sviluppo sostenibile;	

	- operare, per conto proprio e di terzi, nel settore dei ser-	
	vizi di acquisizione ed archiviazione ottica documentale e o-	
	gni altro servizio ad esso inerente o connesso;	
	- operare nel settore dei servizi di assistenza ed analisi	
	organizzativa - aziendale, di gestione dei cambiamenti orga-	
	nizzativi e di pianificazione strategica nelle varie fasi di	
	vita dell'impresa e di gestione delle risorse umane;	
	- operare nel settore dei servizi di progettazione, coordina-	
	mento, monitoraggio, valutazione e direzione progetti finan-	
	ziati e/o sostenuti sia da soggetti privati che da soggetti	
	pubblici locali, nazionali ed internazionali;	
	- operare nel settore della creazione, sviluppo, tutoraggio, e	
	sostegno di nuove imprese singole o associate, tramite servi-	
	zi di consulenza ed assistenza tecnico aziendale, di tutorag-	
	gio di «idee imprenditoriali», di intervento finanziario;	
	- operare, per conto proprio e di terzi, nel settore della ge-	
	stione di co-working, di incubatori di imprese o di lavora-	
	tori autonomi ed in genere della gestione di spazi e/o di	
	servizi condivisi per il sostegno allo start up di imprese	
	single ed associate, di liberi professionisti con partico-	
	lare attenzione all'imprenditoria giovanile e femminile;	
	- operare, per conto proprio e di terzi, nel della diffusione,	
	promozione, formazione di una cultura imprenditoriale e mana-	
	geriale del co-working, del networking e della condivisioni	
	di spazi, idee, progetti, al fine di sviluppare, creare e va-	

	lorizzare il tessuto economico locale e regionale.	
	Potrà, inoltre, promuovere, progettare, realizzare e gestire,	
	anche tramite terzi, progetti ed azioni afferenti alle se-	
	guenti attività, purché connesse ed ausiliarie alle finalità	
	di cui ai commi precedenti:	
	a) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Co-	
	dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto	
	legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;	
	b) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della	
	legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legisla-	
	zione nazionale del turismo;	
	c) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della	
	legge 15 dicembre 2004 n. 308;	
	d) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000,	
	n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema	
	integrato di interventi e servizi sociali;	
	e) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni	
	di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	
	in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli	
	essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pub-	
	blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.	
	33 dell'8 febbraio 2002;	
	f) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Pre-	
	sidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001,	
	recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di pre-	

	stazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficia-	
	le n. 129 del 6 giugno 2001.	
	Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla so-	
	cietà in via stabile e principale. Per attività principale ai	
	sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 si in-	
	tende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al	
	settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione	
	che esercita l'impresa sociale.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà	
	compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confron-	
	ti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finan-	
	ziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie	
	reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'intere-	
	resse sociale, nonchè assumere partecipazioni e cointeressen-	
	ze in altre società ed enti, consorzi ecc aventi scopo analo-	
	go, affine o connesso al proprio.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riser-	
	vate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del	
	D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle so-	
	cietà di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs 24	
	febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge	
	3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di	
	cui alla legge 23 novembre 1939 n 1815 e loro modifiche, in-	
	tegrazioni e sostituzione e comunque tutte le attività che	
	per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari re-	

	quisiti non posseduti dalla società.	
	Articolo 3	
	Sede	
	La società ha sede nel comune di Firenze all'indirizzo risul-	
	tante da apposita iscrizione eseguita presso il registro del-	
	le imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (ad e-	
	sempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza	
	stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune indicato nel primo comma del presente	
	articolo. Spetta ai soci decidere il trasferimento della se-	
	de sociale in un Comune diverso da quello indicato nel primo	
	comma del presente articolo.	
	Articolo 4	
	Durata	
	La società è costituita a tempo indeterminato.	
	Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso, con preav-	
	viso di almeno centottanta giorni, da comunicarsi all'indi-	
	rizzo della sede sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo do-	
	po il decorso del suddetto termine di preavviso.	
	Per quanto riguarda i criteri di determinazione della quota	
	del socio che recede nonchè le modalità del rimborso, trove-	

	ranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 14 del	
	presente Statuto.	
	Articolo 5	
	Capitale	
	Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) diviso in	
	quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.	
	Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la	
	vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.	
	Articolo 6	
	Variazioni del Capitale sociale	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti	
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spet-	
	ta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto	
	di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.	
	Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento del ca-	
	pitale, tutti gli elementi suscettibili di valutazione econo-	
	mica compresi la prestazione d'opera e servizi.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere o-	
	nesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno	
	otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo	
	Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e	
	delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualo-	

	ra consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a	
	detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e	
	deve risultare dal relativo verbale.	
	Articolo 7	
	Finanziamenti dei soci	
	La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamen-	
	ti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-	
	borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare	
	referimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico.	
	Articolo 8	
	Emissione Titoli di Debito	
	La società può emettere titoli di debito.	
	L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per la modifica del	
	pre-sente Statuto. La relativa delibera assembleare andrà	
	verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione del-	
	l'art. 2436 c.c.	
	La società può emettere titoli di debito per somma complessi-	
	vamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale	
	e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio ap-	
	provato.	
	I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere	
	sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di	
	successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde del-	

	la solvenza della società nei confronti degli acquirenti che	
	non siano investitori professionali ovvero soci della società	
	medesima.	
	La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condi-	
	zioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere	
	iscritta a cura degli Amministratori presso il registro delle	
	imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della	
	maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modi-	
	ficare tali condizioni e modalità.	
	Articolo 9	
	Domiciliazione	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e	
	del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la so-	
	cietà, è quello che risulta dai libri sociali.	
	A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con ob-	
	bligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamen-	
	to.	
	Articolo 10	
	Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi	
	I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla	
	seguente disciplina.	
	La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli	
	interessi della società alla omogeneità della compagine so-	
	ciale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti	
	tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limita-	

	zioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.	
	Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la par-	
	tecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero par-	
	te di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i di-	
	ritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.	
	Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra	
	vivi.	
	Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono	
	compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia acce-	
	zione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo	
	esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazio-	
	ne in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e dona-	
	zione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non pre-	
	veda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal	
	denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al-	
	l'offerente la somma determinata di comune accordo o, in man-	
	canza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato	
	nel presente articolo.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da	
	parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)	
	agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto	
	dal presente articolo.	
	Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di	
	quanto di seguito prescritto, l'acquirente non potrà eserci-	
	tare i diritti sociali secondo quanto stabilito dalla legge.	

	Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente	
	solo a favore:	
	- di altri soci;	
	- del coniuge di un socio;	
	- di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;	
	- di società controllanti, controllate, collegate o comunque	
	appartenenti al medesimo gruppo di società socia.	
	In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazio-	
	ni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il	
	diritto di prelazione per l'acquisto.	
	Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire	
	la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i	
	soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccoman-	
	data inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello	
	stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità	
	del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali,	
	in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci	
	destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercita-	
	re il diritto di prelazione per l'acquisto della participa-	
	zione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al	
	socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazio-	
	ne con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal	
	timbro postale) della offerta di prelazione.	
	Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte	

	di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai so-	
	ci interessati in proporzione al valore nominale della parte-	
	cipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o	
	non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accre-	
	sce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci	
	che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano e-	
	spressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'eser-	
	cizio della prelazione loro spettante.	
	Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un	
	soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto	
	di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.	
	La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecip-	
	azione formulata con le modalità indicate equivale a proposta	
	contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il	
	contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha ef-	
	fettuato la comunicazione viene a conoscenza della accetta-	
	zione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è	
	obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del	
	negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci,	
	con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella de-	
	nuntiatio.	
	Articolo 11	
	Morte del socio	
	Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili	

	per successione a causa di morte.	
	Articolo 12	
	Recesso	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'	
	l'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	- il cambiamento dell'oggetto della società;	
	- la trasformazione della società;	
	- la fusione e la scissione della società;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il trasferimento della sede della società all'estero;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	presente Statuto;	
	- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	
	- il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'	
	l'art. 2468, quarto comma, c.c.;	
	- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi.	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e	
	coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c.,	
	spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previ-	
	ste dall'art. 2497-quater c.c.	
	I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in	
	relazione al disposto dell'art. 2469, secondo comma, c.c.	

	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-	
	nicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata	
	con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	La raccomandata deve essere inviata entro trenta (30) giorni	
	dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dal-	
	la trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della de-	
	cisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni ine-	
	renti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deci-	
	sione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	
	cazione è pervenuta alla sede della società.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio	
	del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria parte-	
	cipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 1	
	del D.Lgs. n. 155/2006, e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato.	
	Articolo 13	

	Esclusione	
	Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia ob-	
	bligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in	
	grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimen-	
	to.	
	Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto,	
	che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato	
	con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita de-	
	libera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare	
	come previsto e disciplinato dal presente Statuto.	
	Per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto	
	della partecipazione del socio della cui esclusione si trat-	
	ta.	
	La delibera di esclusione deve essere comunicata con racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclu-	
	sione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione	
	suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare op-	
	posizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se	
	la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di	
	essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.	
	Articolo 14	
	Liquidazione delle partecipazioni	

	Nelle ipotesi previste dagli articoli 11, 12 e 13, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.	
	Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento della dichiarazione di recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.	
	Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.	
	In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.	
	Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.	
	Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando	

	riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale so-	
	ciale corrispondentemente, fermo quanto previsto dal-	
	l'art.2473-bis per l'ipotesi di esclusione.	
	Articolo 15	
	Unico socio	
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o	
	muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono	
	effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo	
	2470 c.c.	
	Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,	
	gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazio-	
	ne per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere	
	alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riporta-	
	te, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e	
	devono indicare la data di tale iscrizione.	
	Articolo 16	
	Soggezione ad attività di direzione e controllo	
	La società deve indicare l'eventuale propria soggezione al-	
	l'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e	
	nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura de-	
	gli amministratori, presso la sezione del registro delle im-	
	prese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.	
	Articolo 17	

	Amministratori	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in sede della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque	
	amministratori, secondo il numero determinato dai soci al mo-	
	mento della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcu-	
	na indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, si intende costituito un consiglio di am-	
	ministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di	
	amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiunta-	
	mente l'amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Non possono essere nominati componenti dell'organo ammini-	
	strativo e se nominati decadono dall'ufficio:	
	• coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'ar-	
	ticolo 2382 del codice civile;	
	• coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.	
	8, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006	
	Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza	

	di cui all'articolo 2390 c.c.	
	Articolo 18	
	Durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.	
	Articolo 19	
	Consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	

	bri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 20, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il di-	
	ritto di partecipare alla decisione e purchè risulti con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	della stessa.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-	
	cisione.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione per-	
	venuta nel termine prescritto.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	

	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Articolo 20	
	Adunanze del consiglio di amministrazione	
	In caso di richiesta del 25% (venticinque per cento) degli	
	amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano	
	la straordinaria amministrazione e nelle altre ipotesi previ-	
	ste dalla legge il consiglio di amministrazione deve delibe-	
	rare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
	fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se	
	nominati.	

	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle se-	
	guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-	
	la riunione, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Articolo 21	

	Poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve redigere il bilancio sociale di	
	cui all'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006. Il bilancio	
	sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio	
	d'esercizio	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-	
	secutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad u-	
	no o più dei suoi componenti, fissando le relative attribu-	
	zioni e la retribuzione nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 155/2006, anche	
	disgiuntamente tra i suoi componenti. In questo caso si ap-	
	plicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e	
	sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere de-legate	
	le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto	
	c.c.	
	Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due mem-	
	bri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la	
	eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, en-	
	trambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono	
	entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci	

	la nomina di un nuovo organo amministrativo.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-	
	buiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza	
	di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle	
	modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti	
	poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiunta-	
	mente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministra-	
	tori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in	
	cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un dan-	
	no alla società.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	
	decidere sull'opposizione sono i soci.	
	Articolo 22	
	Rappresentanza	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	

	presentanza della società spetta al presidente del consi-	
	glio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-	
	mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
	di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-	
	gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della società in liquidazione spetta al li-	
	quidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli	
	eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le	
	modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Articolo 23	
	Compensi degli amministratori	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo	
	amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3,	
	comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 155/2006, un compenso per	
	singolo esercizio o per più esercizi ovvero un'indennità an-	
	nuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale a-	
	gli utili netti di esercizio; agli stessi può inoltre es-	
	sere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costi-	

	tuibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con	
	sistemi assicurativi o previdenziali.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi-	
	nistrazione al momento della nomina.	
	Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre	
	1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei	
	confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che	
	gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a	
	violazioni che i rappresentanti della società commettano nel-	
	lo svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro po-	
	teri.	
	L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia	
	commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa	
	quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontaria-	
	mente in danno della società.	
	E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle con-	
	notazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma	
	3, D.Lgs. n. 472/1997.	
	La particolare gravità della colpa si intende provata quando	
	i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno	
	pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dal-	
	lo stesso autore della violazione che le prove fornite dal-	
	l'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evi-	
	dente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di ele-	

	mentari obblighi tributari.	
	Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della	
	società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	Articolo 24	
	Organo di controllo	
	La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo	
	2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.	
	Articolo 25	
	Composizione e durata	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nomina-	
	to dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci de-	
	vono essere revisori contabili, iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero di Giustizia.	
	Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria	
	per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397	
	c.c..	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	

	I sindaci sono rieleggibili.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	Articolo 26	
	Cause di ineleggibilità e di decadenza	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono esse-	
	re nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni pre-	
	viste dall'articolo 2399 c.c.	
	Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi	
	dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati	
	e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.	
	Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori conta-	
	bili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica	
	il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.	
	Articolo 27	
	Cessazione dalla carica	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci re-	
	stano in carica fino alla decisione dei soci per l'integra-	
	zione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	

	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nomina-	
	ti scadono insieme con quelli in carica.	
	In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assun-	
	ta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più an-	
	ziano ai sensi dell'art.2401 C.C..	
	Articolo 28	
	Competenze e doveri del collegio sindacale	
	Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli ar-	
	ticoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo conta-	
	bile sulla società.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407	
	e 2408, primo comma c.c.	
	Oltre ai compiti sopracitati compiti, i sindaci esercitano	
	anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo al-	
	le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12	
	e 14 del D.Lgs. n. 155/2006. Del monitoraggio deve essere da-	
	ta risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di	
	cui all'articolo 23, comma 2 del presente statuto.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale	

	i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo.	
	Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o	
	videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni so-	
	pra previste al precedente articolo 20 sesto comma per le a-	
	dunanze del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 29	
	Revisore	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei ca-	
	si di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il	
	controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto	
	al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stes-	
	so in materia di società per azioni.	
	Articolo 30	
	Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci	

	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore;	
	- le modificazioni dello statuto;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di	
	partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le	
	obbligazioni della società partecipata;	
	- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostit-	
	uzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della li-	
	quidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni as-	
	sunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;	
	- la decisione in ordine all'esclusione di un socio.	
	Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'ac-	
	quisto da parte della società, per un corrispettivo pari o	
	superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di credi-	
	ti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei	
	due anni dalla iscrizione della società nel registro delle	
	imprese.	
	Articolo 31	
	Diritto di voto	

	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.	
	In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura pro-	
	porzionale alla sua partecipazione.	
	Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la	
	cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, o-	
	ve prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.)	
	non può partecipare alle decisioni dei soci.	
	Articolo 32	
	Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto	
	Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo	
	32, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto.	
	L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle de-	
	cisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento	
	alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della	
	procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella	
	compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la de-	
	cisione in luogo del socio cedente allegando estratto auten-	
	tico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori	
	da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione e purchè risulti con chiarezza dai	

	documenti sottoscritti dai soci l'argomento oggetto della de-	
	cisione ed il consenso alla stessa.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rap-	
	presentino la maggioranza del capitale sociale.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo ini-	
	zio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione per-	
	venuta nel termine prescelto.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	Articolo 33	
	Assemblea	
	Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capita-	
	le sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate me-	
	diate deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, se nominato, o anche da un socio.	

	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i	
	limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il	
	maggior termine previsto dalla legge medesima.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o,	
	se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire	
	agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri socia-	
	li.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione	
	valgono le medesime maggioranze previste per la prima convo-	
	cazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	

	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non parteci-	
	pano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposi-	
	ta dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarano di essere informati della riu-	
	nione/su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di	
	non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Articolo 34	
	Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli inter-	
	venuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vota-	
	zioni.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio	
	e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presen-	
	ze.	
	Articolo 35	
	Deleghe	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega	
	scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella	
	delega deve essere specificato il nome del rappresentante	
	con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per la seconda convocazione.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indi-	
	pendentemente dal loro ordine del giorno.	
	La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai	
	sindaci o al revisore, se nominati.	
	Articolo 36	
	Verbale dell'assemblea	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o	
	dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-	
	sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-	
	gato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-	
	senzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale	
	devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro di-	
	chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Articolo 37	
	Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale e deli-	
	bera a maggioranza assoluta.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza del capitale sociale.	
	Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi	

	del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il con-	
	senso di tutti i soci.	
	Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli	
	soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è ne-	
	cessario il consenso di tutti i soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il	
	diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in	
	caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica	
	l'articolo 2368, comma 3 c.c.	
	Articolo 38	
	Bilancio e utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del pa-	
	trimonio.	
	E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di u-	
	tili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi	
	e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti,	
	lavoratori o collaboratori.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere ac-	
	cantonati nella misura del 5% (cinque per cento) a riserva	
	legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del	

	capitale.	
	Articolo 39	
	Coinvolgimento dei Lavoratori e dei destinatari delle attività	
	L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed	
	i destinatari delle attività società delle delibere degli or-	
	gani sociali che incidono direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o	
	scambiati.	
	Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione	
	agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire,	
	tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il	
	quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare	
	lavoratori e destinatari delle attività.	
	Articolo 40	
	Scioglimento e liquidazione	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge e	
	pertanto:	
	- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,	
	all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le	
	opportune modifiche statutarie;	
	- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata i-	
	nattività dell'assemblea;	
	- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo lega-	
	le, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;	

	- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;	
	- per deliberazione dell'assemblea;	
	- per le altre cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrati-	
	vo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devolu-	
	to, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazio-	
	ni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati,	
	fondazioni ed enti ecclesiastici.	
	I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data	
	certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la	
	denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimo-	
	nio.	
	L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazio-	
	ne del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senti-	

	ta l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità	
	sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla	
	ricezione della notificazione.	
	Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano	
	qualora i soci individuino quale beneficiario della devolu-	
	zione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.	
	Articolo 41	
	Clausola conciliativa ed arbitrale	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,	
	da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o	
	contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di con-	
	ciliazione della Camera di Commercio di Firenze, con gli ef-	
	fetti previsti dagli artt. 38 ss. d. Lgs. 5/2003.	
	Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le	
	medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato se-	
	condo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio	
	di Firenze. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbi-	
	tro unico nominato dalla Camera di Commercio di Firenze.	
	L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà	
	secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli	
	artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.	
	Articolo 42	

48 di 48